REGOLAMENTO N. 876/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1967

che istituisce per la campagna di commercializzazione 1967/1968 un'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), e in particolare l'articolo 36,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in Italia sono state costatate certe difficoltà nel settore dell'industria spremitrice dei semi oleosi;

Considerando che in attesa di un esame piú approfondito delle cause delle difficoltà di cui sopra e delle condizioni di produzione nella Comunità, dette difficoltà possono essere sormontate, nella presente campagna, concedendo un'integrazione supplementare ai beneficiari dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE per i semi di colza e di ravizzone d'origine comunitaria trasformati in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita un'integrazione definita in appresso « integrazione supplementare » per i semi di colza e di ravizzone raccolti nella Comunità, che durante la campagna di commercializzazione 1967/1968, vengono posti — in un oleificio situato sul territorio italiano — sotto il controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (2).

Articolo 2

L'importo dell'integrazione supplementare per 100 chilogrammi di semi è pari a 0,675 unità di conto.

Articolo 3

1. Il diritto all'integrazione supplementare sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio. Tuttavia la Repubblica italiana può versare tale integrazione dal momento in cui i semi sono posti sotto controllo, a condizione che per la trasformazione venga costituita una garanzia.

2. L'ammontare dell'integrazione supplementare viene corrisposto al detentore del certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE.

Articolo 4

Qualora siano necessarie modalità d'applicazione, queste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 20 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.